

PROGETTO INNOCENTI

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE PRIMA PENALE

Oggetto: Proc. Penale n. 362/06 R.G. Revisione MEMORIE DIFENSIVE

I sottoscritti difensori di fiducia di **NAVARRA GASPARE nato a Castellammare del Golfo il 25.02.1963**, in atto detenuto presso la casa di reclusione di Favignana per questa causa, ricorrente nel procedimento in oggetto indicato per la revisione della sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Palermo del 27.09.1999, che lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, per i reati di cui agli atti, a difesa del proprio assistito espongono quanto segue:

Come è noto, l'istituto della revisione costituisce un'eccezione alla regola della cosa giudicata e, pur mantenendo il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo straordinario di impugnazione, tende ad esplicarsi in chiave costituzionale (art. 24 comma 4 Cost.) **come strumento informato ad una sempre più ampia tutela a fronte di un possibile errore giudiziario, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.**

E proprio per la natura stessa dell'istituto, se è vero che non è possibile pronunciare il proscioglimento in sede di giudizio rescissorio sulla sola base di una "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudicato, atteso il divieto di cui all'art. 637 comma 3 c.p.p., **è altrettanto vero che la portata revocatoria del rimedio straordinario della revisione** e la sua stessa ammissibilità si caratterizza attualmente per **un'ampiezza ignota al sistema processuale previgente**, e ciò considerato che l'area dell'assoluzione dibattimentale assorbe, **ai sensi dell'art. 631 c.p.p., tutte quelle situazioni di insufficienza o contraddittorietà probatoria, che nel sistema previgente risultavano inidonee a legittimare qualsiasi forma di contenzioso sul giudicato di condanna.**

La regola posta dall'art. 637 comma 3 c.p.p. finisce così per riassumere il significato stesso del giudizio di revisione, definendo in negativo - ciò che non deve essere - il presupposto giustificativo del giudizio rivisitato.

In buona sostanza, l'eliminazione della sentenza di condanna irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente, per qualsiasi ragione, non abbia formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione.

Orbene, il nostro processo di revisione ha ad oggetto **la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo a carico di NAVARRA GASPARE della Corte di Assise di Appello di Palermo emessa in data 26.09.1999.**

Tale sentenza, che riformava la sentenza di assoluzione del NAVARRA pronunciata dalla Corte di Assise di Trapani in data 23.03.1998, ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza sostanzialmente sulla sola chiamata in correità di LIPAROTO FILIPPO, soggetto che eseguì l'efferato duplice omicidio in concorso con SANTORO e PECORA, tutti rei confessi e condannati.

Più precisamente, la dichiarazione di LIPAROTO FILIPPO di chiamata in correità ha indicato NAVARRA GASPARE quale mandante dell'omicidio dei coniugi GARGAGLIANO, circostanza questa smentita dagli altri correi, PECORA e SANTORO; quest'ultimi pur avendo ammesso le proprie responsabilità hanno sempre negato il ruolo del NAVARRA nel crimine commesso.

LIPAROTO FILIPPO venne sentito durante il processo di primo grado alle udienze del 1 e 10 dicembre del 1997, esame nel quale il dichiarante ha confermato quanto riferito nell'interrogatorio reso al P.M. precedente durante le indagini in data 26.09.1996, presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.

Tale ultimo interrogatorio, così come gli altri verbali, è stato acquisito al primo processo, a seguito delle numerosissime contestazioni mosse allo stesso LIPAROTO, motivazione sentenza Corte Assise di Trapani, pag. 47.

La collaborazione del LIPAROTO, segnata da numerosissime contraddizioni e ritrattazioni, si è caratterizzata secondo la stessa sentenza di condanna come una sorta di "progressione confessoria".

Punto centrale di tale "progressione confessoria" è senz'altro l'interrogatorio reso dal LIPAROTO al P.M. il 26.09.1996, come detto agli atti del fascicolo; l'esame dell'interrogatorio anzidetto, a ben vedere, dà agevolmente atto del balletto di informazioni che lo stesso offre agli inquirenti.

Più precisamente, il dichiarante ha prima confermato di aver ricevuto da parte del NAVARRA il mandato per il furto di alcuni titoli di credito della finanziaria dallo stesso gestita,

poi ha ritrattato tale accusa asserendo che il furto maturò allo scopo di entrare in possesso del denaro contante che i coniugi GARGAGLIANO detenevano in casa, **salvo poi ritornare sulla prima dichiarazione**, quella che accusava il NAVARRA di essere il mandante del furto dei documenti,

e, infine, a seguito delle contestazioni del P.M. pervenire all'accusa di omicidio nei confronti del NAVARRA, quale mandante, allo scopo di vendicarsi della denuncia che i GARGAGLIANO avevano sporto nei suoi confronti verso la fine del 1995 e per impossessarsi dei titoli di credito che gli stessi detenevano.

Invero, l'interrogatorio di LIPAROTO è connotato dal tentativo di questi di uscire dal carcere, ed infatti la stessa ordinanza del **Tribunale del Riesame di Palermo del 29.07.1997**, **che ha annullato l' O.C.C.** emessa per il duplice omicidio nell'evidenziare **l'assoluta inattendibilità del LIPAROTO** mise in luce come..... *ad un'attenta valutazione delle stesse emerge infatti come il dichiarante nell'interrogatorio del 26.09.1996 pur a seguito delle ripetute pressioni del P.M. e della P.G. ha confermato per almeno quattro volte la tesi del concorso del NAVARRA alla sola rapina, escludendo che il medesimo fosse il mandante dell'omicidio.*

Le modalità attraverso le quali si è svolto l'interrogatorio sono assai sintomatiche di una scelta del LIPAORTO di sottrarsi alle pesanti conseguenze sanzionatori.

Nondimeno, nel corso di quell'interrogatorio il LIPAOROTO proprio nel tentativo di accreditarsi quale collaboratore credibile confessò il suo coinvolgimento in altro omicidio dallo stesso asseritamente commesso in concorso con i fratelli PIRRONE GASPARE e ANTONINO di Alcamo.

Per quest'ultimo episodio, dopo l'emissione della relativa O.C.C. a carico dei fratelli PIRRONE e dello stesso dichiarante, il LIPAROTO verrà condannato per calunnia e autocalunnia e i fratelli PIRRONE verranno prosciolti.

Ma su questo aspetto, utile alla comprensione della personalità del LIPAROTO, si tornerà più diffusamente oltre.

E purtuttavia, tutto ciò non impedi alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che condanno' NAVARRA GASPARE, di apprezzare la dichiarazione accusatoria del LIPAROTO per

-l'assoluta mancanza di interesse,

-la mancanza di motivi di inimicizia o di rancore,

-la puntualità - la genuinità,

-la coerenza interna, - la logicità e l'articolazione del racconto,

requisiti che avuto riguardo alla personalità del LIPAROTO, secondo quella sentenza, hanno caratterizzato le dichiarazioni di correo come credibili e quindi affidabili.

Secondo quella stessa sentenza di condanna **il LIPAROTO ha offerto particolari nel suo racconto che appaiono coerenti con la chiamata di correità, e che solo lui, a cagione del suo ruolo, poteva conoscere:** infatti lo stesso ha parlato della denuncia che i coniugi GARGAGLIANO avevano sporto alla fine del 1995 nei confronti del NAVARRA.

Ma, l'elemento che più ha impressionato i giudici della condanna è stato quello relativo alla sorprendente coincidenza dei fogli, cui il NAVARRA era interessato ad entrare in possesso e mostrati dallo stesso al LIPAROTO, con i certificati di credito rinvenuti nello studio legale che curava la difesa dei poveri coniugi.

Elementi questi ultimi che indussero la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza del 6.7.2000 di rigetto del ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna, a ritenere la correttezza del giudizio di attendibilità operato dalla Corte di Assise di Appello di Palermo.

Lo stesso P.G., nella sua requisitoria, ha ritenuto come nonostante siano diversi gli elementi probatori a sostegno della richiesta di revisione due punti sono rimasti assolutamente fermi, invitando in maniera certamente provocatoria la difesa a spiegare l'altrimenti conoscenza grafica da parte del LIPAROTO dei titoli di credito oggetto del mandato:

1)-La premeditazione dell'omicidio evidenziata dalle modalità di esecuzione del delitto, altrimenti non spiegabile avuto riguardo al comportamento dei correi che hanno atteso i coniugi GARGAGLIANO;

2)-la causale del delitto formulata dai giudizi di merito a carico del NAVARRA;

Ma a ben vedere, proprio in ordine alla sorprendente coincidenza dei titoli di credito con quelli descritti dal LIPAROTO, l'assunto del P.G. requirente, così come quello motivazionale della sentenza di condanna per cui è revisione, si manifesta del tutto incoerente e illogico rispetto agli incontrovertibili elementi probatori.

Il profilo di incoerenza e illogicità accennato impone innanzitutto la delimitazione del concetto di prova nuova, il c.d. *novum* rilevante nel processo di revisione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 26.09.2001 n. 624, recependo un orientamento giurisprudenziale già nel vigore del vecchio codice di rito, hanno espresso il principio secondo cui

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Nella sentenza anzidetta si afferma che ciò che qualifica la reale essenza del giudizio di revisione è l'impossibilità di rimuovere la sentenza sulla scorta di una mera rivalutazione dei dati probatori già apprezzati dal giudice della cognizione, agli effetti dell'art. 630 lett. c **il requisito della novità della prova dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano formato oggetto di apprezzamento, restando irrilevante la loro stessa acquisizione al processo.**

Anche in quest'ultimo caso - al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte - l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio contenuto nel giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che il giudice non aveva inizialmente valutato.

Il richiamo alla valutazione della prova **innesta un inscindibile raccordo con il procedimento logico necessario per pervenire alla decisione, il cui strumento di controllo è certamente la motivazione**, secondo una regola ormai canonizzata dal precetto dell'art. 192 c.p.p.

Nel senso, cioè, che il giudizio di ammissibilità deve essere formulato sulla base di quello che - come si preciserà tra poco - va definito il rapporto di complementarità

tra la prova nuova e la prova già valutata, tanto che se la **prova non sia stata valutata dal giudice deve essere qualificata, per ciò solo, nuova.**

E, poiché la prova non valutata è quella che, pur essendo stata acquisita, non è stata oggetto del procedimento logico esternato nella motivazione della sentenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non soltanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità della mancata acquisizione.

PROVA SULLA CONOSCENZA DI LIPAROTO DEI TITOLI DI CREDITO DELLA WORLD SERVICE: NON VALUTATA DAI GIUDICI DI MERITO – PROVA NUOVA -

Questa breve dissertazione sui principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia di novità della prova nel processo di revisione, per introdurre **la grave omissione nella valutazione del materiale probatorio** acquisito al processo di merito, sia da parte della prima Corte di Assise di Trapani sia da parte della Corte di Assise di Appello di Palermo.

L'omissione anzidetta ha compromesso la complessiva valutazione dei giudici di merito su un elemento, la cui ritenuta sussistenza ha certamente contribuito in maniera decisiva a fondare il giudizio di colpevolezza a carico del NAVARRA; lo stesso errore di valutazione che ha portato il P.G. requirente a ritenere la causale dell'omicidio un punto assolutamente fermo in questo processo, così fermo che nemmeno la difesa ha tentato di mettere in discussione.

Il riferimento è naturalmente alla sorprendente coincidenza grafica dei titoli di credito descritti dal LIPAROTO nella chiamate di correo con quelli mostrati dallo stesso NAVARRA nel momento in cui gli commissiono' l'omicidio.

In realtà, LIPAROTO FILIPPO allorchè ha riferito dell'omicidio commissionato dal NAVARRA per impossessarsi dei titoli di credito detenuti dai coniugi GARAGALIANO, diversamente da come ritenuto, **conosceva già la configurazione grafica dei detti titoli**, ma tale conoscenza non è quella supposta nella sentenza di condanna.

Ed invero, nell'interrogatorio del 21.05.1996 reso al P.M precedente, il cui verbale è in atti, LIPAROTO dopo aver parlato per la prima volta di NAVARRA

GASPARE per accusarlo di avergli commissionato il furto dei titoli di credito in questione, descrive i fogli che avrebbe dovuto rubare come..... *fogli con scritta finanziaria e vi erano indicate anche delle cifre.....*

La descrizione è naturalmente del tutto diversa dalla reale configurazione grafica dei titoli della WORLD SERVICE **che in effetti non riportano la parola ..finanziaria.....**

LIPAROTO conoscerà la reale configurazione dei titoli di credito solo successivamente al 21.5.1996, e utilizzerà tale conoscenza nell'interrogatorio del 26.09.1996 in sede di chiamata di correo.

Ed infatti, nell'interrogatorio reso al P.M. il 20.06.1996, alla presenza dell'Isp. COTTONE GIOACCHINO della P.S. del Castellammare del Golfo,

Guardate cosa dice quel verbale :

A LIPAROTO vengono mostrati la foto del NAVARRA che riconosce, e i certificati della WORLD SERVICE ITALIA intestati ai GARGAGLIANO,... che non riconosce.

Come è evidente, siamo di fronte ad un elemento probatorio di straordinaria importanza, che i giudice di merito pur avendo acquisito non hanno apprezzato nemmeno implicitamente: la motivazione della sentenza di condanna così come quella della Corte di Cassazione si fermò sulla conoscenza dei titoli di credito da parte del LIPAROTO per ricavarne la sicura attendibilità del propalante a cagione della altrimenti non spiegabile diversa conoscenza che questi avesse dei detti titoli.

Invero, il mancato apprezzamento del fatto da parte dei giudici di merito, **nemmeno implicitamente tant'è che la struttura logica della motivazione nega l'esistenza di un tale fatto,** rende l'elemento di prova de quo dotato **dai crismi della novità,** rilevante ai fini della revisione.

RICHIESTA DI REVISIONE

Orbene, la richiesta di revisione per cui è processo si fonda essenzialmente su **una prova del tutto incompatibile con la dichiarazione di chiamata in correità** fatta dal LIPAROTO, e dunque idonea a rimuovere il giudicato: si tratta della

dichiarazione testimoniale di padre Don Giovanni MATTARELLA, all'epoca dei fatti cappellano presso la casa circondariale di Trapani.

La dichiarazione testimoniale di padre MATTARELLA , già in sede di ammissibilità della revisione valutata da Codesta Corte idonea, se accertata, a portare al proscioglimento il NAVARRA, contrappone alla già valutata attendibilità del dichiarante elementi a scardinare il giudicato.

Don GIOVANNI MATTARELLA , sentito all'udienza del 22.03.2007, ha riferito di avere conosciuto LIPAROTO FILIPPO all'interno del carcere di Trapani, ove appunto svolgeva il suo ministero religioso, **e di avere appreso da questi che le accuse mosse all'indirizzo del NAVARRA, quale mandante del duplice omicidio a danno dei coniugi GARGAGLIANO, erano totalmente false.**

Pag. 7 e 8 trascrizione.

La confidenza fatta dal LIPAROTO al MATTARELLA, dopo avergli esternato il suo travaglio interiore per la falsità delle accuse, che il sacerdote si è sforzato e preoccupato di distinguere dalla confessione, inteso come sacramento, _ gli è stata fatta durante il processo di primo grado, e più precisamente durante l'andirivieni del LIPAROTO dalle udienze.

Secondo quanto riferito dal teste, **il LIPAROTO reiterò** la sua preoccupazione a padre MATTARELLA per la falsità delle sue accuse **anche dopo la sentenza di primo che lo aveva visto condannato all'ergastolo e a fronte dell'assoluzione del NAVARRA**, e ancora dopo la sentenza di secondo grado del 27.09.1999, per cui è revisione.

La testimonianza di padre MATTARELLA ha offerto numerosi particolari di ordine temporale e fattuale che trovano riscontro nella realtà processuale: in particolare ha riferito di avere conosciuto anche gli altri correi, detenuti presso altra sezione del carcere, i quali hanno sempre detto di avere partecipato ad una rapina senza alcun coinvolgimento del NAVARRA.

Diciamo subito che l'aspetto più interessante di questa testimonianza, più volte sottolineato dalla stessa Corte e dal P.G. in sede di requisitoria, è costituito dal ritardo con cui padre MATTARELLA ha rivelato l'importante segreto acquisito nell'esercizio del suo ministero pastorale.

Proprio su tale aspetto, su domanda del cons. GIANNAZZO, pag. 44, 45 e 46 trascrizione, padre MATTARELLA ha riferito di aver informato **il NAVARRA di tale confidenza già durante il processo di primo grado**, allorquando lo stesso era

detenuto presso la casa circondariale di Trapani, così come al suo confratello padre STELLINO, e solo quando si è presentata l'occasione della revisione si è determinato a chiedere l'autorizzazione al proprio vescovo.

La dichiarazione di padre MATTARELLA trova già il primo **riscontro di ordine temporale nella certificazione del D.A.P.** attestante i periodi di detenzione tanto del LIPAROTO quanto del NAVARRA..

Ed infatti, padre MATTARELLA ha riferito, pag. 9 trascrizione, che ***LIPAROTO mi sembra è rimasto a Trapani mi sembra fino al processo di secondo grado, poi al secondo grado praticamente veniva da palermo, su e giù, quindi lo incontravo.***

Poi all'ultimo la sentenza l'ho appresa dai giornali.

Ho visto lui e gli ho chiesto. Ma che è successo ? come mai la sentenza è stata capovolta ?

E lui era triste non ha saputo spiegarmi il perchè.....Lo sa il giudice io non lo so.

Orbene, quanto riferito dal sacerdote trova riscontro come detto nei periodi di detenzione sofferti dal dichiarante.

In realtà, LIPAROTO FILIPPO rimane in carcere a Trapani durante la celebrazione del processo di primo grado, la cui sentenza è del 23.03.1998, e fino al 23.07.1998.

Rientra nella stessa casa circondariale il 11.09.1998 ed esce il 30.10.1998, ancora, vi fa rientro il 21.11.1998 ed esce il 17.12.1998.

Rientra, infine, nel carcere di Trapani il 16.11.1999, dopo la sentenza di secondo grado del 26.09.1999.

Ma v'è di più.

NAVARRA GASPARE è stato detenuto presso la casa circondariale di Trapani prima dal 3.12.1996 al 31.07.1997 e, poi, dal 15.12.1997 al 5.4.1999.

(Padre MATTARELLA su domanda del cons. GIANNAZZO, pag. 43 trascrizione, dice che al tempo in cui ha ricevuto la confidenza del LIPAROTO il NAVARRA era detenuto a Trapani)

La circostanza della detenzione del NAVARRA presso la casa circondariale di Trapani assume un importante significato probatorio nella valutazione dell'attendibilità intrinseca di padre MATTARELLA: infatti, se dal 3.12.1996 al 5.4.1997 il NAVARRA subì la detenzione inframuraria in virtù dell'o.c.c. per

l'omicidio di cui stiamo parlando, dal **15.12.1997 al 5.4.1999 il NAVARRA rimase in carcere in virtù della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta.**

Questi sono dati oggettivi, tutti compatibili con l'articolata dichiarazione testimoniale di padre MATTARELLA.

La testimonianza di padre MATTARELLA non solo è attendibile ma si manifesta nel suo significato probatorio di tranciante decisività.

Innanzitutto, va evidenziato che per lo stesso contenuto di essa **è da escludere che il teste abbia equivocato quanto riferitogli da LIPAROTO**, così come il P.G. ha sottolineato durante la sua requisitoria.

Sul punto va detto come la confidenza di padre MATTARELLA sia stata apprezzata in tre occasioni, durante il processo di primo grado, dopo la sentenza di assoluzione, e dopo la condanna di secondo grado.

E proprio nell'ultima circostanza è stato direttamente padre MATTARELLA a chiedere a LIPAROTO il motivo che ha fatto ribaltare la sentenza di assoluzione.

Si tratta di una circostanza che non lascia dubbi di sorta sul significato di quanto appreso da MATTARELLA direttamente dal LIPAROTO.

Ma, sulla testimonianza MATTARELLA numerosi sono i riscontri processuali

a) **Padre NICOLO' STELLINO**, sentito all'udienza del 22.03.2007 ha riferito di essersi rivolto a padre MATTARELLA dopo la sentenza di condanna di un proprio fedele, appunto NAVARRA GASPARE, e di aver apprezzato il travaglio spirituale del confratello e la sua difficoltà a rivelare il segreto custodito.

(Padre MATTARELLA sul punto ci ha riferito..... *Il detenuto non coglie la differenza tra confidenza e sacramento della confessione.....*)

b) **il dr. GIACOMO BODERO MACCABEO**, Procuratore della Repubblica di Trapani dal **16.10.2003**, ha riferito che padre STELLINO è stato una del prime persone incontrate istituzionalmente dopo il suo insediamento, e ciò per averne apprezzato l'opera sociale in un territorio disagiato come quello in cui operava.

Secondo quanto riferito dal teste, nel gennaio del 2004 ebbe modo di apprendere da padre STELLINO della vicenda NAVARRA.

Il dr. BODERO MACCABEO, ci riferisce che fu egli stesso a dire a padre STELLINO che la vicenda aveva un aspetto giudiziario perchè doveva essere intrapresa la revisione del processo, **e soprattutto che era necessaria l'autorizzazione del vescovo diocesano**, ancorchè la confidenza fosse stata ricevuta non nel sacramento della confessione piuttosto nel più ampio esercizio della funzione religiosa. Pag. 6 trascrizione.

Il magistrato incontrò una seconda volta padre STELLINO il 27.2.2004 nei suoi uffici, in tale momento lo stesso gli chiese di offrire il dato oggettivo al giudice della revisione.

E', invece, **il 21 febbraio del 2005 che il procuratore riceve unitamente a padre STELLINO anche padre MATTARELLA**: in quella circostanza il teste ha riferito di avere apprezzato il profondo travaglio interiore di padre MATTARELLA, per il segreto da questi custodito, e soprattutto il suo timore di venir meno ai suoi doveri spirituali e sacerdotali attraverso la profanazione del segreto.

Pag. 9 trascrizione.

c) il Vescovo di Trapani, Mons. MICCICHE' sentito, all'udienza del 3.5.2007, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., quale teste di riferimento di quanto riferito da don MATTARELLA e padre STELLINO, **ha confermato di avere appreso da MATTARELLA della confidenza ricevuta da un detenuto in relazione alla falsità delle accuse da questi fatte sul conto di NAVARRA, e del suo travaglio interiore nel custodire un segreto così importante.**

Sulla collocazione temporale di questo evento, chiesta dal P.G. durante suo esame, pag. 4 trascrizione, il vescovo ***ha risposto di non essere in grado di fare tale collocazione temporale tuttavia è certo che l'episodio si è verificato molti anni fa.***

Il vescovo ha appreso delle difficoltà di padre MATTARELLA nel rivelare la confidenza per cui è processo anche in presenza di padre STELLINO, e di non aver escluso di averlo incontrato più volte.

I primi riscontri sopra evidenziati confermano l'importante travaglio interiore vissuto dal sacerdote per il segreto custodito **e la forte preoccupazione del medesimo di fronte alla possibilità di rovinare l'edificazione del sentimento di fiducia nei confronti della chiesa**, e quindi della fede, che nel corso degli anni il prelado si era sforzato di costruire all'interno del carcere.

Alla Corte non è certamente sfuggito il passaggio della testimonianza dove lo stesso ha riferito: *i detenuti che per la maggior parte non sono uomini di fede o di chiesa, non sanno cogliere la differenza che passa tra confidenza ricevuta dal sacerdote durante il sacramento della confessione e la semplice confidenza ricevuta al di fuori di esso sacramento.* Pag. 17 trascrizione

d) LETTERA PADRE STELLINO A NAVARRA

La Corte ha acquisito, perchè lo ha ritenuto elemento nuovo e rilevante ai fini del giudizio, una lettera inviata da padre STELLINO al NAVARRA la sera stessa in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione: **in tale lettera si dà atto del segreto custodito da padre MATTARELLA.**

E' la lettera di un sacerdote che condivide il dramma di un detenuto ingiustamente condannato offrendogli parole di conforto e di speranza, ma ciò che caratterizza tale lettera è la citazione di padre MATTARELLA, quale possibile teste, di **una revisione prospettata, già allora, dal legale del Navarra AVV. GIOVANNI ARIGO'.**

Tale elemento probatorio costituisce un importante riscontro processuale alle dichiarazioni di padre MATTARELLA, laddove ha fatto riferimento alla partecipazione che egli fece di tale confidenza tanto al NAVARRA quanto a padre STELLINO.

Non v'è alcun dubbio, dunque, che le conoscenze di padre MATTARELLA siano state oggetto di discussione anche sotto il profilo giuridico processuale.

Padre MATTARELLA ha spiegato il suo travaglio in udienza ribadendo più volte di avere avuto il timore di demolire la fiducia edificata all'interno del carcere e in effetti la sua disponibilità alla testimonianza, di fatto, coincide , **con la cessazione delle sue funzioni di cappellano della casa circondariale di Trapani.**

La Corte ha acquisito il certificato della curia vescovile, ma l'elemento è stato ribadito anche dallo stesso teste, nel quale si dà atto che il prelado **è stato sollevato dall'incarico alla fine del 2003, momento in cui inizia il percorso che lo porterà prima a rivolgersi al procuratore della Repubblica di Trapani dr. BODERO GIACOMO MACCABEO, e poi al vescovo MONS. MICCICHE'.**

Le circostanze oggettive risolvono il dubbio aleggiato dalla Corte, ma non solo, circa il motivo per il quale la rivelazione del segreto da padre MATTARELLA non fu fatta alla A.G. precedente.

NAVARRA GASPARE è stato detenuto nell'ultimo segmento del processo di primo grado non per il reato di omicidio ma in esecuzione della condanna di bancarotta fraudolenta che intanto era passata in giudicato: si ricorderà certamente che la Corte Cassazione, prima, (19.05.2007) ed il Tribunale del Riesame in sede di rinvio, **avevano annullato l'O.C.C. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, perchè avevano ritenuto del tutto inaffidabili le dichiarazioni di LIPAROTO FILIPPO**, in ordine al ruolo di mandante del duplice omicidio GARGAGLIANO, cui era stato additato il NAVARRA GASPARE.

L'annullamento del provvedimento cautelare che colpiva il NAVARRA per l'omicidio che ci occupa lasciava del tutto sereni tanto l'imputato quanto la stessa difesa: non v'è chi non veda come **la pronuncia della Cassazione in relazione alla inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie del LIPAROTO all'indirizzo del NAVARRA neutralizzasse di fatto il potenziale accusatorio a carico dello stesso**, formato ora, come allora, dalle sole dichiarazioni del LIPAROTO.

Sul punto, si è già avuto modo di apprezzare incidentalmente come l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo del 29.07.1997, emessa a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione del 19.5.2007 di cui si è detto, definiva del tutto non credibili le dichiarazioni del LIPAROTO, secondo la stessa ordinanza,..... *palesamente determinate dall'intento perseguire un utile personale.*

A ben vedere, quindi, il clima processuale era dei migliori: la stessa parte civile esclude la propria azione nei confronti del NAVARRA.

Dopo l'annullamento della Corte di Cassazione del provvedimento cautelare, NAVARRA in effetti è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Quando maturò la sentenza di condanna non c'era più spazio per l'introduzione di nuove prove, per la natura stessa del giudizio di legittimità innanzi la Corte di Cassazione, che non consente in alcun modo la verifica di nuove prove.

Ma, la circostanza era già nota.

e) **Padre MARIO BONURA**, parroco di una parrocchia di Castellammare del Golfo ha riferito al processo di avere appreso della vicenda MATTARELLA, e del segreto da questi custodito, **fin dall'inizio del suo ministero pastorale presso la parrocchia di Castellammare del Golfo, intorno al 2001.**

Pag. 40 trascrizione udienza del 13.12.2007.

Orbene, di fronte a tale quadro probatorio, non può sfuggire come la verifica dell'attendibilità di padre MATTARELLA debba tenere conto della natura di essa.

Per il contenuto di essa l'ipotetico, e a nostro avviso remoto, giudizio di inattendibilità non potrebbe non presupporre, **sul piano logico, la falsità delle dichiarazioni di padre MATTARELLA**: infatti, quanto riferito da padre MATTARELLA, in maniera del tutto circostanziato per la dovizia di particolari offerti (**isolamento del LIPAROTO**, sezione giudiziaria ove era detenuto, **conoscenza della questione processuale**, correlazione di essa dichiarazione con i riscontri oggettivi già esposto – periodo di detenzione, **lettera di padre Stellino al NAVARRA**), offre un quadro che non può essere stato apprezzato dal MATTARELLA casualmente o erroneamente.

Ma v'è di più.

Il ragionamento che siamo costretti a fare per ritenere l'attendibilità di padre MATTARELLA impone un passaggio logico.

Padre MATTARELLA ha custodito la confidenza fatta da LIPAROTO FILIPPO per diversi anni; la custodia di tale segreto **ha generato un non trascurabile travaglio interiore dello stesso che è stato manifestato** non solo al confratello, padre STELLINO, ma anche al Procuratore della Repubblica dr. BODERO MACCABEO e al vescovo Mons. FRANCESCO MICCICHE; costoro hanno riferito di aver apprezzato nel racconto del teste preoccupazione, ansia, tormento interiore.

E allora non può sfuggire come l'inattendibilità, invocata dal P.G. nella sua requisitoria, in ipotesi non possa prescindere dal ritenere la dichiarazione del prelado, **frutto di una deliberata costruzione**, che ha trovato compiacenti le persone che abbiamo escusso in dibattimento: **una sorta di comitato spontaneo per sovvertire il giudicato.**

Ma in tale ipotesi saremmo di fronte da un lato ad un sacerdote mistificatore della realtà, invidiabile dalla letteratura giallista, dall'altro alla complicità, di un pezzo della chiesa trapanese e del procuratore della repubblica.

Ipotesi suggestiva, tuttavia, che in assenza di elementi idonei a corroborarla non può che lasciare il tempo che trova.

f) LIPAROTO FILIPPO

Al di là di quello che abbiamo detto, le dichiarazioni di padre MATTARELLA trovano un importante, e probabilmente un ermetico riscontro all'attendibilità estrinseca **proprio nella dichiarazione resa in dibattimento dallo stesso LIPAROTO FILIPPO.**

Su tale dichiarazione va fatta una premessa di natura giuridico processuale:

In tema di testimonianze indiretta qualora il testimone si riferisca per le sue conoscenza dei fatti all'imputato del procedimento in cui siano assunte le sue dichiarazioni, non si applica, anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost., la disciplina di cui all'art. 195 c.p.p. che prevede l'audizione della fonte diretta, in quanto in tal caso la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione.

Cassazione penale, sez. II 11.04.2007 n. 16886

Nel caso che ci riguarda appare evidente il pregiudizio che poteva derivare al LIPAORTO da una eventuale ammissione di quanto riferito da padre MATTARELLA, una accusa inevitabile di calunnia aggravata.

Nondimeno, all'udienza del 17.10.2007.

alla domanda del presidente della Corte, circa la conoscenza di padre MATTARELLA, LIPAROTO risponde, pag. 16, *...può essere che l'abbia conosciuto, però posso dire che all'epoca mentre ero nella casa circondariale di Trapani, stavo talmente male che mi hanno messo senza pantaloni, stavo solo con gli slip, prendevo tantissime medicine...andavo a colloqui, la mia famiglia parlava e non sapevo cosa diceva, e può essere pure che con questo prete ci abbia parlato.....*

Orbene, quanto riferito da padre MATTARELLA trova riscontro nella dichiarazione di GRASSO SALVATORE, un ergastolano che MATTARELLA di certo non conosce.

GRASSO SALVATORE, sempre domanda di Ella presidente, pag. 56 trascrizione udienza del 12.07.2007, il GRASSO riferisce di avere appreso espressamente dal LIPAOROTO delle confidenze che lo stesso aveva ad un prete.....*se mi chiamano*

dirò che ero sotto psicofarmaci e che non capivo niente tanto da aver tentato il suicidio.

Proprio la stessa risposta che LIPAROTO darà alla Corte tre mesi dopo, non può non cogliersi, pertanto, il significato probatorio di riscontro alla affidabilità di padre MATTARELLA e alla genuinità delle sue conoscenze.

DICHIARAZIONI ACCUSATORIE DI LIPAROTO FILIPPO

L'analisi dell'attendibilità di padre MATTARELLA costituisce senz'altro un passaggio obbligatorio per questo giudizio di revisione, **a cui segue consequenzialmente la verifica della tenuta delle dichiarazioni accusatorie rese da LIPAROTO FILIPPO, unico accusatorie di NAVARRA GASPARE ed elemento centrale del quadro accusatorio a suo carico.**

Invero, se l'oggetto del giudizio di revisione è proprio quello di verificare l'idoneità dei nuovi elementi probatori a scardinare l'impianto probatorio ritenuto utile a fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato

è evidente che nell'ambito di un processo che ha portato alla condanna dell'imputato solo sulla scorta delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato l'oggetto del giudizio di revisione diviene inevitabilmente la verifica dell'attendibilità del LIPAROTO, e quindi la tenuta processuale, delle sue dichiarazioni a fronte delle nuove emergenze processuali.

LIPAROTO FILIPPO è stato sentito dalla Corte di Assise di Trapani alle udienze del 1 e del 10 dicembre del 1997.

Durante tale esame il LIPAROTO ha mantenuto fermo il nucleo essenziale del suo narrato, maturato in quell'interrogatorio al P.M. del 26.09.1996, e cioè ha confermato le accuse a carico del NAVARRA, mandante a suo dire del duplice omicidio.

IL LIPAROTO, spiega che a lui interessava solo fare l'omicidio e andare via, e per tale motivo non ha preso i gioielli contenuti nella sacca che le povere vittime avevano con sé prima di incontrare la morte; lo stesso esclude che l'obiettivo fosse

solo il furto perchè altrimenti avrebbe aspettato che si addormentassero come faceva altre volte.

PAG. 22 udienza del 1.12.1997.

Più precisamente il LIPAROTO ha precisato che scopo della missione fosse, oltre che la vendetta per la denuncia fatta da questi al NAVARRA, il recupero di circa settanta fogli della finanziaria.

Durante l'esame dibattimentale, così come nel suo interrogatorio del 26.9.1996, LIPAROTO FILIPPO, chiesto dal P.M. d'udienza, **riferisce di aver conosciuto il NAVARRA tempo prima il commissionato omicidio, con il quale insiste andava a prostitute unitamente ai fratelli PIRRONE ANTONINO e GASPARE, che Questa Corte ha avuto modo di conoscere.**

RAPPORTO DI FREQUENTAZIONE NAVARRA/LIPAROTO

La sentenza di condanna del NAVARRA emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, per cui è revisione, ha dedicato un apposito capitolo ai rapporti tra il chiamante ed il chiamato, e ciò al fine di corroborare l'attendibilità del LIPAROTO medesimo.

Pag. 146 e segg. Sentenza di condanna.

Invero, la sentenza ha ritenuto importante per riscontrare le affermazioni accusatorie del LIPAROTO constatare i rapporti che legavano il LIPAROTO ed il NAVARRA.

In particolare è stato ritenuto importante la conoscenza che il LIPAROTO fece del NAVARRA qualche mese prima l'omicidio, attraverso i fratelli PIRRONE, e che in diverse occasioni il NAVARRA si era dimostrato generoso con il LIPAROTO al punto da pagargli le prestazioni delle prostitute ove si recavano..

Ed infatti, quella Corte di Assise rimase impressionata dai rapporti intimi tra il chiamante ed il chiamato, *rapporto che si pone in diretto rapporto probatorio con il mandato ad uccidere conferito dal NAVARRA al LIPAROTO, conferma ulteriormente la piena attendibilità dei quest'ultimo.*

Lo dice la sentenza a pag. 147 testualmente.

Ed è proprio sui rapporti tra LIPAROTO, NAVARRA e i fratelli PIRRONE che il LIPAROTO si ferma diffusamente, offrendo così ai giudici di merito un'ampia dimostrazione del stretto rapporto di frequentazione tra lo stesso e il NAVARRA.

Più precisamente, il LIPAROTO riferisce che il NAVARRA ebbe modo di conoscere i dettagli di un altro omicidio commesso dal medesimo LIPAROTO, quello a danno di VITO DI MAGGIO.

Così, secondo quanto riferito dal LIPAROTO,..... ***circa un mese prima l'omicidio GARGAGLIANO, mentre andava a Trapani con il NAVARRA e i fratelli PIRRONE, proprio NINO PIRRONE prende l'argomento dell'omicidio DI MAGGIO.***

Da pag. 78 udienza 1.12.1997

Tale rapporto di frequentazione viene ribadito dal LIPAROTO durante il controesame della difesa.

Pag. 332 a pag. 340 ud. 1.12.1997

Ed infine confermato durante l'esame condotto dal presidente della Corte di Assise di Trapani.

Pag. 23 a pag. 29 Udienza del 10.12.1997

NUOVE PROVE CHE SMENTISCONO LIPAROTO FILIPPO

Ora, proprio in ordine ai rapporti di frequentazione tra il LIPAROTO ed il NAVARRA, ritenuto dalla Corte di merito un importante riscontro alle dichiarazioni accusatorie del LIPAROTO, **il processo di revisione ha offerto numerose prove che non solo minano la ritenuta attendibilità del chiamante, ma addirittura lo smentiscono clamorosamente.**

Si tratta di prove introdotte con l'istanza di revisione, già ritenute dalla Corte in possesso dei crismi della novità rilevante ai fini della decisione, nonché di prove nuove acquisite dalla Corte, tutte comunque idonee a **falsificare** irrimediabilmente l'attendibilità del LIPAROTO .

a) TESTIMONIANZA DEI FRATELLI GASPARE E NINO PIRRONE

I fratelli PIRRONE GASPARE e ANTONIO, durante il processo di primo grado a carico del LIPAROTO e NAVARRA, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, attesa la loro posizione di imputati di reato connesso in relazione alla posizione del LIPAROTO nell'ambito del processo per l'omicidio DI MAGGIO.

Non può, dunque, esservi dubbio sulla novità della testimonianza dei fratelli PIRRONE, trattandosi di prova emersa successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna.

Si ricorderà come i fratelli PIRRONE vennero fatti oggetto di gravi accuse da parte del LIPAROTO, durante l'interrogatorio che questi rese al P.M. presso la casa circondariale di Termini Imerese il 26.09.1996, per intenderci subito, l'interrogatorio che, secondo la sentenza di condanna del NAVARRA, costituisce il momento in cui LIPAROTO inizia a dire tutta la verità, naturalmente solo la verità.

LIPAROTO FILIPPO chiamava in causa i fratelli PIRRONE accusandoli di essere gli esecutori dell'omicidio a danno di VITO DI MAGGIO.

L'accusa che LIPAROTO muoveva contro i fratelli PIRRONE era ricca di particolari inediti, e a posteriori mette in luce la mitomania del LIPAROTO FILIPPO e la sua capacità di costruire storie fantastiche.

L'omicidio DI MAGGIO interessa questo processo perchè scaturisce dall'interrogatorio del 26.09.1996, quello in cui il LIPAROTO lancia l'accusa di omicidio nei confronti di GASPARE NAVARRA.

Ed invero, pag. 59 e segg. Interrogatorio del 26.09.1996, il LIPAROTO riferisce *.....avevamo un'arma che era lunga 90 centimetri, un metro, portata dai fratelli PIRRONE, COME QUELLA DEI CACCIATORI CON DUE CANNE APPAIATE, tenuta lì dove c'è il freno a mano, io ho preso il fucile e l'ho messo fra le gambe, sapevamo che il DI MAGGIO faceva sempre la stessa strada, lo abbiamo aspettato, ci ha superati ha salutato i fratelli PIRRONE, LO ABBIAMO SUPERATO E ACCOSTATO a distanza di 50 60 centimetri e io gli ho dato il primo colpo, ci siamo fermati per vedere se era morto, poi ho sparato un secondo colpo etc.etc.)*

Così perfetto il racconto che sembrava vero, tant'è che l'ignaro e sprovveduto P.M. chiese e ottenne l'emissione dell' O.C.C. in carcere a danno dei fratelli PIRRONE.

Tutto inventato di sana pianta, ed infatti LIPAROTO per quelle accuse verrà condannato per calunnia e autocalunnia, i fratelli PIRRONE prosciolti. (vedasi sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo agli atti)

I fratelli PIRRONE sentiti in questo processo, **hanno negato di avere mai avuto rapporti con LIPAROTO e di aver mai conosciuto NAVARRA GASPARE.**

Sull'attendibilità dei fratelli PIRRONE non vi sono dubbi: non v'è un solo elemento dal quale sia possibile arguire la falsità delle loro dichiarazioni, **mentre è indubbio il loro status di vittima della giustizia, anzi di LIPAROTO.**

PIRRONE GASPARE e ANTONIO hanno riferito in dibattimento di non conoscere il NAVARRA e di averlo incontrato solo per qualche ora all'interno di una cella della casa circondariale di Trapani ove per errore erano stati rinchiusi.

Il P.G. requirente ha trattato con superficialità il detto elemento affermando l'inverosimiglianza dello stesso; **tuttavia lo stesso nel corso del processo di revisione si è guardato bene dal chiedere il relativo riscontro alla direzione del carcere di Trapani.**

Ma sui rapporti di frequentazione tra il NAVARRA ed il LIPAROTO, v'è di più.

B) TESTE SCUDERI SALVATORE

LIPAROTO FILIPPO ha riferito sempre di essere stato frequentatore di NAVARRA GASPARE, con il quale unitamente ad altri, si recava dalle prostitute.

Con il NAVARRA v'era un assiduo rapporti di frequentazione e di incontri presso il bar LA SORGENTE.

In particolare, il LIPAROTO durante il suo esame dibattimentale e **ha riferito che proprio il pomeriggio del 20.04.1996 in cui il NAVARRA gli avrebbe commissionato l'omicidio l'appuntamento fu dato al bar LA SORGENTE** ove lavorava suo suocero, *all'interno del quale sono entrati assieme*, ha specificato il LIPAROTO, *e dopo aver preso il caffè a braccetto è uscito con il NAVARRA GASPARE.*

Il ricordo del LIPAROTO è talmente nitido che lo stesso ha avuto modo di precisare come nella circostanza,,,,, ***entrambi hanno salutato il Sig. SCUDERI SALVATORE.***

Su domanda del P.M. d'udienza il LIPAROTO *ha confermato la circostanza di essere stato visto unitamente al NAVARRA dal sig. SCUDERI SALVATORE, titolare del bar LA SORGENTE, ricorda pure che quel pomeriggio non c'era invece il figlio di SCUERI SALVATORE.*

Pag. 48 e 49 udienza del 1.12.1997

Ebbene, la Corte ha acquisito la testimonianza di SCUDERI SALVATORE, il proprietario del bar LA SORGENTE a cui ha fatto riferimento il LIPAROTO nella sua narrazione dei fatti.

SCUDERI SALVATORE, sentito all'udienza del 22.3.2007, ha negato di aver mai visto assieme il LIPAROTO ed il NAVARRA, meno che mai di averli visti assieme all'interno del bar LA SORGENTE di Castellammare del Golfo, l'esercizio all'interno del quale il LIPAROTO oltre che vedersi con il NAVARRA, si incontro con quest'ultimo il venti aprile, giorno in cui gli fu commissionato il duplice omicidio.

Ma oltre a negare quanto affermato dal LIPAROTO in ordine alla frequentazione di questi con il NAVARRA,

il teste SCUDERI si è soffermato sulla diversità sociale e culturale dei due soggetti.

Il NAVARRA era un ragazzo elegante, pieno di sé,... *pariva un dottore.....* il LIPAROTO era un poco di buono.

c) TESTE BUSCEMI ANTONIA

La circostanza riferita dallo SCUDERI viene confermata anche dalla di lui nuora, BUSCEMI ANTONIA.

Alla stessa udienza del 23.03.2007 la teste, che ha lavorato presso il bar del marito, **ricorda il LIPAROTO ma ha negato di averlo mai visto in compagnia, del NAVARRA.**

Ha aggiunto che si tratta di due soggetti diversi per cultura per condizione sociale ed economica.

d) ISPETTORE P.S. DIMITRI ANTONIO

Sui rapporti di frequentazione si è soffermato pure l'Isp. DIMITRI, il quale pur conoscendo la realtà castellammarese per averci prestato servizio nella Polizia di Stato per oltre otto anni **ha negato in modo assoluto di aver mai visto o saputo nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali di rapporti di frequentazione tra il NAVARRA e di LIAPROTO.**

Ha aggiunto che si trattava di due soggetti di stili completamente diversi: **il NAVARRA era noto come ragazzo rampante, vestiva bene, il LIPAROTO di contro era un piccolo ladro, uno la cui compagnia creava non poco imbarazzo e disagio. Noto a tutti.**

Pag. 95 e 96 trascrizione

e) TESTE LIPAROTO ANNA MARIA

Sui rapporti di frequentazione tra il NAVARRA ed il LIPAROTO si è soffermata pure LIPAROTO ANNA MARIA, **sorella di LIPAROTO FILIPPO.**

La teste all'udienza del 13.12.2007 ha esposto quanto a sua conoscenza sull'incontro da ella stessa provocato tra il fratello e padre BONURA al fine di scuotere la coscienza del fratello, a suo avviso mai convincente in ordine alle accuse fatte nei confronti di NAVARRA.

La LIPAROTO ha riferito di non aver mai creduto alla colpevolezza del NAVARRA a cagione del fatto che ogni volta che gli chiedeva se era o meno la verità, il FILIPPO rispondeva che a sapere la verità erano soltanto DIO e il medesimo.

Ciò che comunque rileva in questa sede è la circostanza riferita dalla LIPAROTO: *..... **FILIPPO all'epoca dei fatti frequentava cattive compagnie e che lo stesso non aveva mai frequentato il NAVARRA GASPARE.***

Pag. 49 trascrizione udienza del 22.11.2007.

MOVENTE DEL DELITTO

La Corte di Assise di Appello di Palermo nella sua sentenza di condanna, pur prendendo atto della personalità negativa del LIPAROTO e delle contraddizioni e reticenze del suo narrato, ha apprezzato la tenuta del nucleo essenziale delle dichiarazioni del propalante **nel suo nucleo essenziale, mai più modificato.** (pag. 145 motivazione).

Ma ciò che ad avviso della sentenza di condanna ha costituito la conferma alla credibilità del LIPAROTO è **stata la mancanza di interesse di costui ad accusare il NAVARRA:** del resto secondo quella sentenza nessun elemento era emerso in dibattimento idoneo a rappresentare una qualche inimicizia tra il LIPAROTO ed il NAVARRA, astio o rancore che potesse costituire il motivo di una calunnia così grave.

La Corte di Assise di Appello ha inoltre rappresentato in sentenza la mancanza di rancore da parte del dichiarante nei confronti del NAVARRA,..... il LIPAROTO a cui non erano stati prospettati neppure vantaggi o benefici di sorta....., era da ritenersi del attendibile.

(Pag. 115 motivazione)

Un valido e concreto elemento di riscontro, questo, che secondo la sentenza di condanna prova inoltre un valido movente in capo al NAVARRA per l'uccisione dei coniugi GARGAGLIANO, è stato individuato negli stessi rapporti che legavano i coniugi al NAVARRA.

La Corte ha avuto modo di apprezzare come in effetti **tra i detti coniugi ed il NAVARRA vi fosse un rapporto di credito, per il cospicuo investimento che questi avevano fatto nella finanziaria gestita dal NAVARRA.**

E soprattutto all'evoluzione di questo rapporto di credito dei coniugi GARGAGLIANO che li avevano indotti prima ad insinuarsi al passivo del fallimento di quella società, e poi a sporgere verso la fine del 1995 una denuncia querela all'indirizzo del NAVARRA per il reato di truffa.

L'esistenza di tale rapporto di dare e avere per la Corte di Assise di Appello che ha condannato il NAVARRA bastava per riscontrare le dichiarazioni accusatorie del LIPAROTO, il quale non avrebbe potuto conoscere tali rapporti e nemmeno l'esistenza di tali certificati di deposito, somiglianti a quelli descritti dallo stesso, se non per informazione diretta del NAVARRA.

Ed infatti, la sentenza di condanna ha ritenuto di poter trarre dai rapporti esistenti,ormai in patologia, tra il NAVARRA e i coniugi GARGAGLIANO, il collante di coesione con i fatti per cui è processo: il movente del delitto, ritenuto nel chiaro e preciso interesse di impossessarsi dei titoli in originale e di liberarsi così degli scomodi creditori.

Ora, non può sfuggire come la configurazione di un valido movente, utile al fine di riscontrare la dichiarazione accusatoria, impone una corretta lettura degli atti processuali.

L'ipotesi che il NAVARRA volesse liberarsi dei due scomodi creditori fino a concepire la loro soppressione è del tutto incoerente con la realtà oggettiva dei fatti.

NAVARRA GASPARE, così come vi ha riferito in dichiarazioni spontanee ma era già agli atti del processo, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine alla gestione poco ortodossa della finanziaria da lui gestita, per la quale **si autodenunciò** alla Procura della Repubblica di Trapani.

Ed in effetti NAVARRA GASPARE venne condannato dal Tribunale di Trapani con sentenza 23.7.1993, per il reato di bancarotta fraudolenta e per il reato di truffa aggravata anche in relazione alla **WORLD SERVICE ITALIA**, truffa perpetrata danno di numerosi clienti della finanziaria.

Già il dato temporale della condanna sminuisce l'argomentazione ricavabile dalla denuncia sporta dai coniugi GARGAGLIANO a danno del NAVARRA nel dicembre 1995, due anni dopo allorchè l'imputato non aveva più il governo delle società finanziaria per essere state dichiarate fallite.

La denuncia per truffa sporta dai GARGAGLIANO non aggiungeva nulla alla già compromessa situazione processuale del NAVARRA, che, si ribadisce, si era autodenunciato.

Ma v'è di più.

L'ipotesi che il NAVARRA volesse entrare a tutti i costi in possesso dei titoli di credito non solo non trova alcun riscontro nel caso di specie, ma al contrario viene smentita dalla stessa logica.

Anche a voler sostenere accusatoria, il NAVARRA non avrebbe ottenuto alcunchè dal possesso dei titoli originali, avendo già i GARGAGLIANO depositate le copie autentiche, che in mancanza degli originali incorporano senz'altro il diritto di credito..

Non è possibile sostenere sul piano del diritto che la perdita dei titoli originali avrebbe comportato la perdita del credito da parte dei GARGAGLIANO.

Invero, la sentenza della Corte di Cassazione si è esposta su un punto che ha ritenuto insuperabile:

1) la conoscenza, altrimenti inspiegabile, delle precise circostanze relative ai rapporti tra il NAVARRA e le vittime ed in particolare alla sorprendente somiglianza dei titoli di credito con quelli descritti dal LIPAROTO;

La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto meramente suppositiva l'asserzione difensiva secondo cui in paese era notorio il rapporto di credito tra i GARGAGLIANO ed il NAVARRA, ed infine la mancanza di prova circa di diffusione di tali titoli di credito nella cittadina del golfo.

Orbene, nuovi elementi di prova, inesistenti al momento del giudizio di colpevolezza, dimostrano l'erroneità di quel giudizio, e mettono in discussione ulteriormente la ritenuta affidabilità delle dichiarazioni di LIPAROTO FILIPPO.

Ed infatti, **il punto che ad avviso della Suprema Corte di Cassazione è rimasto insuperabile a ben riflettere si palesa ora del tutto incompatibile con le nuove emergenze processuali.**

a) Abbiamo solo accennato alle dichiarazioni rese in dibattimento **dall'ISPET. DIMITRI ANTONIO.**

Ora, al di là delle personali considerazioni sulla pista alternativa riconducibile al giro di usura in cui erano coinvolti i GARGAGLIANO, il teste ha riferito un fatto oggettivamente incontrovertibile.

Ed infatti, il teste ha testualmente riferito..... *...Giorni prima che venissero uccisi ho parlato con i coniugi GARGAGLIANO mi hanno chiesto un consiglio su come procedere per recuperare il credito vantato nei confronti della finanziaria e nel contesto discorsivo mi hanno detto che avevano consegnato i propri titoli di credito all' Avv. BENENATI di Alcamo.*

Tale fatto era notorio, in quanto avevano la mania di raccontarlo un po' a tutti.

Ancora, a pag. 110 trascrizione riferisce..... *era sulla bocca di tutti questa storia del NAVARRA, c'era molta gente che aveva subito danni quindi se ne parlava in città.*

Orbene, il teste Isp. DI MITRI, sentito per la prima volta dal P.G di Palermo, offre un dato oggettivamente incontrovertibile: **la storia tra il NAVARRA ed i coniugi GARGAGLIANO non era una storia segreta ma nota in città.**

Del resto, l'asserzione del DI MITRI, oltre che essere verosimile tenuto conto del fenomeno che interessò la comunità di una piccola città, **oggetto peraltro di una diffusione mediatica notevole, trova un ulteriore riscontro.**

b) DOMANDE INSINUAZIONE AL PASSIVO WORLD SERVICE ITALIA

La Corte ritenendolo utile all'indagine di revisione ha acquisito alcune delle centinaia di insinuazione al passivo da parte di creditori della WORD SERVICE ITALIA, della quale abbiamo conosciuto i relativi certificati di deposito.

Tali nuovi elementi di prova **rimuovono irrimediabilmente quello che la Suprema Corte, ritenne allo stato degli atti, un punto insuperabile del quadro indiziario.**

In particolare, il riscontro logico ricavato dalla conoscenza da parte del LIPAROTO dei rapporti intercorrenti tra il NAVARRA e coniugi GARGAGLIANO, all'epoca non spiegabile se non nell'ottica di uno specifico mandato da parte dell'imputato al LIPAROTO, **ora non solo è spiegabile ma addirittura chiaro:**

Non può escludersi, infatti, che il LIPAROTO abbia saputo dei rapporti tra il NAVARRA e GARGAGLIANO anche da fonte diversa dal NAVARRA.

MOVENTE ALTERNATIVO NON APPREZZATO DALLA CORTE DI MERITO PUR AVENDONE ACQUISITO LA PROVA

L'oggettività processuale consente la ricostruzione logica di un movente alternativo ricavabile da una testimonianza ritualmente acquisita e **non apprezzata dalla Corte di merito che ha condannato NAVARRA GASPARE, nemmeno implicitamente.**

In ogni caso, al di là di ogni considerazione sull'apprezzamento omissso da parte della sentenza di condanna **non v'è dubbio che l'elemento di cui si dirà ora assume un significato probatorio che unitamente al *novum* acquisito al processo**

di revisione offre una seria e concreta ricostruzione della causale del delitto, alternativa e parallela a quella accusatoria.

TESTE FALSONE SALVATORE

Al processo di primo grado LIPAROTO riferì pure in ordine ai furti commessi a danno dei coniugi GARGAGLIANO, e nel suo narrato fece riferimento ad uno di questi furti commessi con tale FALZONE SALVATORE.

Pag. 83 e 84 udienza 1.12.1997

Orbene, all' udienza del 23.01.1998 la Corte di Assise di Trapani ha sentito il FALSONE SALVATORE, cui ha fatto riferimento il LIPAROTO.

FALSONE SALVATORE riferì su un aspetto importante della vicenda che la prima sentenza di assoluzione e quella di secondo grado di condanna hanno utilizzato nella formazione del proprio giudizio in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca del proponente.

FALSONE SALVATORE riferisce di essere stato contattato da LIPAROTO FILIPPO per il furto a danno dei coniugi GARGAGLIANO, quello per cui è processo.

A pag. 32 e segg. della trascrizione udienza 23.01.1998, FALSONE SALVATORE aggiunge un particolare.....**nei primi di aprile del 1996 LIPAROTO mi chiese di fare un furto a casa dei coniugi GARGAGLIANO che sapeva che io avevo bisogno di soldi,....mi disse che a casa di GARGAGLIANO c'erano molti soldi, mi chiese se ero disponibile ad andarci aggiungendo che nel caso fossimo stati scoperti avremmo dovuto ucciderli.**

Il P.M. d'udienza gli chiese se in passato gli aveva proposto altri furti e lo stesso risponde che in passato in un' altra occasione allorchè il LIPAROTO **gli aveva proposto di fare un furto a casa dei GARGAGLIANO gli ha detto che nel caso di scoperta avrebbero dovuto uccidere le vittime.**

Il FALSONE aggiunse un altro particolare: e cioè che il LIPAROTO gli rappresentava che i GARGAGLIANO erano in possesso di molti soldi., all'incirca di 100 milioni di lire.

Ma v'è di più.

IL FALSONE va oltre, riferisce le modalità che avrebbero dovuto porre in essere per la consumazione del furto, apprese dal LIPAROTO, modalità che coincidono con quelle realizzate per l'episodio per cui è processo.

Siamo di fronte ad una testimonianza di significativo valore probatorio, che offre un disegno criminoso ben diverso da quello che il LIPAROTO ha poi esposto dinanzi la Corte di Assise di Trapani.

Tale testimonianza, ignorata del tutto dalla Corte di cognizione, **dà atto sì di una volontà omicida del LIPAROTO, ma collocata temporalmente a qualche settimana prima che il NAVARRA gli commissionasse l'omicidio**, così come asserito dal LIPAROTO.

E, tale testimonianza trova nella realtà processuale un importante riscontro logico e fattuale.

A) TESTI COTTONE NADIA/ CONTE ANTONINA

La sentenza di condanna, per la verità, ha dato atto delle dichiarazioni rese in dibattimento da COTTONE NADIA, all'epoca moglie di LIPAROTO FILIPPO, e di CONTE ANTONINA moglie di SANTORO FRANCESCO.

COTTONE NADIA ha dichiarato che la sera del delitto, il 25.4.1996, il LIPAROTO una volta rientrato a casa, unitamente al fratello minore, le disse di avere ucciso i coniugi GARGAGLIANO spiegandole di avere fatto ciò **perchè sorpresi dalle vittime a rubare all'interno della loro abitazione.**

Identiche dichiarazioni sono state rese dalla moglie dell'altro correo, SANTORO FRANCESCO, CONTE ANTONINA, alla quale appunto il primo riferito di avere ucciso i coniugi GARGAGLIANO perchè sorpresi mentre rubavano all'interno del loro appartamento.

Tali dichiarazioni testimoniali unitamente alla dichiarazione di FALSONE SALVATORE, come detto non valutata ancorchè acquisita dal primo giudice, collimano perfettamente, in maniera quasi sorprendente, con la dichiarazione testimoniale resa al dibattimento dal cognato di LIPAROTO FILIPPO, COTTONE FRANCESCO il quale, pur rimanendo estraneo al delitto, ha sempre prospettato come il progetto di furto degli imputati prevedesse **la sola eventualità della soppressione.**

Tale ultima dichiarazione testimoniale lungi dal costituire un valido riscontro alle

dichiarazioni accusatorie del LIPAROTO offre al contrario un serio appiglio logico per una diversa ricostruzione fattuale, alternativa e parallela a quella per cui è condanna.

NOVUM INTRODOTTO EX ART. 507 C.P.P.

Il processo che si accinge alla conclusione ci ha riservato ulteriori elementi novità introdotti da Codesta Corte di Appello ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; si tratta di elementi probatori che offrono una ulteriore conferma della tesi della revisione: l'ingiustizia della condanna che nemmeno il migliore autore della giallistica moderna avrebbe potuto concepire un tale epilogo.

GRASSO SALVATORE

GRASSO SALVATORE, detenuto presso il carcere di Sulmona per fatti omicidiari, è stato sentito da Codesta Corte all'udienza del 12.07.2007

Il teste ha riferito di aver incontrato il LIPAROTO nel carcere di Sulmona laddove arrivò nel 2003 proveniente dal carcere di Palermo, UCCIARDONE, e di aver lavorato con quest'ultimo presso la locale cucina.

Il GRASSO, dopo avere illustrato i rapporti con il LIPAROTO, ha riferito che proprio il LIPAROTO lo informò del processo di revisione a carico del NAVARRA sulla scorta della testimonianza di un prete al quale il LIPAROTO stesso aveva confidato il segreto dell'innocenza del NAVARRA medesimo.

Il GRASSO ha aggiunto che, su domanda dello stesso, il LIPAROTO gli disse che il NAVARRA era innocente.

La testimonianza del GRASSO deve essere valutata attentamente: il P.G. ha stigmatizzato la stessa come espressione di una sorta di reazione del detenuto tipico al fatto che il LIPAROTO, quale collaboratore di giustizia, fosse coodetenuto assieme ai comuni.

Tuttavia, quella del P.G. è una mera ipotesi che è rimasta sfornita della benchè minima prova, ma al di là di questo la testimonianza offre particolari che per la natura di essi **impongono ben altre considerazioni.**

GRASSO ci dice di avere appreso dal LIPAROTO come le sue accuse, **false**, di omicidio nei confronti del NAVARRA fossero state generate dal comportamento del NAVARRA stesso che dopo aver commesso illeciti con il LIPAROTO lo lasciò in carcere senza soldi.

E sempre secondo il GRASSO, il LIPAROTO si dichiarò disponibile a ritrattare le sue accuse nei confronti del NAVARRA dietro un corrispettivo di 300.000,00 Euro.

Nondimeno, una volta arrivato presso il carcere di Caltanissetta, il GRASSO ha cercato tramite altri detenuti proprio NAVARRA GASPARE, **prima di allora mai conosciuto o visto** : infatti, proprio il LIPAROTO gli aveva detto che il NAVARRA aveva avuto riaperto il processo a Caltanissetta.

Pag. 58 udienza 12.7.07

Così, dopo la citazione quale teste del GRASSO, il LIPAROTO ha cercato di dissuadere il GRASSO stesso dal confermare tale confidenza suggerendo di esporla come se fosse uno scherzo.

Va innanzitutto detto, come il GRASSO abbia riferito alcuni particolari dell'episodio delittuoso per cui è processo: più precisamente, il fatto che si trattava di una rapina ad un tabaccaio e che la soppressione delle vittime era stata fatta mediante strangolamento con una cintura, che il NAVARRA era stato assolto in primo grado.

Il P.G. Requirente ha ritenuto tale testimonianza del tutto inattendibile avuto riguardo ad alcune discrasie tra le varie versioni, ma a ben vedere il nucleo centrale della testimonianza del GRASSO non solo non viene smentito **ma trova sorprendenti elementi di riscontro, e non solo nelle dichiarazioni degli testi detenuto nel carcere di Sulmona.**

Il primo di tali elementi di conferma è costituito senz'altro dalla circostanza che il NAVARRA non conoscesse GRASSO.

Invero, proprio il GRASSO o ha riferito che una volta arrivato in cella ha chiesto ai suoi compagni se in quel carcere vi fosse un detenuto di nome NAVARRA GASPARE, **e di averlo visto la prima volta il pomeriggio del giorno in cui è arrivato, per essersi presentato presso la sua cella lo stesso NAVARRA.**

La circostanza come detto è confermata dai seguenti elementi di prova:

A) TESTE ZAPPIA MICHELE

La Corte ha escusso un detenuto del carcere di Sulmona tale ZAPPIA MICHELE..

ZAPPIA MICHELE ha conosciuto GRASSO SALVATORE solo per un paio d'ore, **perchè il giorno stesso in cui il GRASSO è arrivato al carcere di Caltanissetta lo ZAPPIA lasciava la struttura carceraria.**

Più precisamente, ZAPPIA ha riferito di avere conosciuto il GRASSO proprio in quella circostanza e che quest'ultimo gli ha chiesto se a Caltanissetta presso il carcere vi era un tale NAVARRA GASPARE.

Ha aggiunto che dopo aver portato i saluti al NAVARRA questi venne nella sua cella **ed era evidente che i due non si conoscevano.**

Su domanda del presidente della Corte il teste ha ribadito che prima di quella circostanza non aveva mai visto o incontrato il GRASSO.

B) TESTE GRAVINO MAURIZIO

GRAVINO MAURIZIO ha riferito di essere stato detenuto presso il carcere di Caltanissetta e di aver conosciuto il GRASSO nel momento in cui ha messo piede in quella struttura, precisando che il GRASSO che la loro convivenza della cella è **durata non più di un ora**, per avere beneficiato subito degli arresti domiciliari..

pag. 24 trascrizione udienza del 12.07.2007_____

Ancora, il GRAVINO ha riferito come il GRASSO gli abbia chiesto di un tale NAVARRA, e di avere detto al NAVARRA che c'era questo GRASSO che lo cercava.

Il teste, ha aggiunto che il NAVARRA gli rappresentò di non conoscerlo.

Pag. 25 trascrizione.

La dichiarazione di GRAVINO si incrocia e si riscontra con quella dello ZAPPIA, che come il primo ha condiviso per qualche ora la cella assieme al GRASSO, assieme hanno detto che il GRASSO non conosceva il NAVARRA

Le due testimonianze costituiscono senz'altro un importante tassello probatorio in ordine alla sicura non conoscenza tra il GRASSO e il NAVARRA: **infatti, l'esiguità**

del tempo che ha visto GRASSO, GRAVINO e ZAPPIA condividere la stessa cella non lascia spazio ad alcuna congettura.

C) CHIAMANTE LIPAROTO FILIPPO

All'udienza del 25.10.2007 Questa Corte ha sentito LIPAROTO FILIPPO.

LIPAROTO FILIPPO in maniera certamente astuta pur ammettendo la circostanza riferita del GRASSO ha tentato di cambiarne il significato, riferendo che quanto riferito da GRASSO costituiva in realtà uno stratagemma, ordito dallo stesso unitamente al NAVARRA GASPARE, per demolire la portata delle accuse a suo tempo fatte nei suoi confronti dal LIPAROTO medesimo.

Abbiamo già accennato alla sua dichiarazione in ordine a quanto riferito da padre MATTARELLA: il LIPAROTO si ricorderà affermò di non ricordare, e comunque di non escludere di averlo conosciuto a cagione del suo stato di profonda prostrazione fisica e psichica cui era afflitto in quel periodo di detenzione.

La giustificazione del LIPAROTO, come detto, coincide in maniera sorprendente con quanto detto qualche mese prima a Questa Corte proprio da GRASSO SALVATORE.

Ed invero, Su domanda del presidente, pag. 30 e 31 trascrizione udienza del 17.10.2007, LIPAROTO FILIPPO afferma di aver conosciuto GRASSO SALVATORE presso il carcere di Sulmona, e più precisamente

Ho conosciuto questo GRASSO presso la cucina del carcere e mi fa.....di dove sei? Di dove non sei? Come ti chiami ? Quando gli ho detto il mio nome dice ...ma io a te ti conosco. Gli ho detto, come mi conosci?

Dice...ma tu sei l'imputato di NAVARRA GASPARE, del processo per duplice omicidio? Ci ho detto, e tu dove l'hai conosciuto? dice...al carcere dell' Ucciardone, mi fa il GRASSO che si erano conosciuti all'Ucciardone a Palermo.

Comunque questa storia ormai è finita.

Dopo tre o quattro mesi, gli ho chiesto...come mai tu ha saputo di questo processo? Dice.....no perchè NAVARRA l'ho conosciuto e andavamo a passeggio assieme all' Ucciardone di Palermo.

E' accaduto, continua il LIAPROTO, che il GRASSO si è recato a Caltanissetta per un suoi processo, e al suo ritorno mi dice..... sai ho visto Gasparino che mi dice.....il processo sta andando bene, vuole la tua conferma a favore suo e ti da 100 mila euro.

La suggestione della dichiarazione si scontra però con la prova **dell'oggettiva falsità della stessa.**

CERTIFICATO DEL D.A.P.

La Corte ha acquisito la certificazione della casa circondariale di Palermo Ucciardone attestante i periodi di detenzione del NAVARRA e del GRASSO, e su richiesta del P.G. ha disposto un ulteriore accertamento acquisendo certificazione del DAP comprovante la storia dei movimenti carcerari dei due detenuti, accertamento che ha confermato la totale fantasia del LIPAROTO FILIPPO.

Dalla certificazione anzidetta si ricava, in maniera incontrovertibile, **come il GRASSO non sia mai stato detenuto nemmeno per un secondo con NAVARRA GASPARE.**

Tale passaggio processuale, lungi dall'essere irrilevante sul piano della verifica dell'attendibilità del LIPAROTO, deve indurre ad alcune riflessioni.

Intanto, non v'è dubbio che il GRASSO sia entrato in contatto con il LIPAOROTO dal quale ha appreso i fatti per cui è processo: entrambi lo hanno confermato.

Tale premessa spiega una logica soluzione: in assenza di elementi contrari GRASSO ha saputo della storia di NAVARRA necessariamente da LIPAROTO FILIPPO.

A ciò deve aggiunto che GRASSO non aveva alcun motivo o interesse ad inventarsi una storia che riguardava una persona che lui non aveva mai conosciuto

Durante il suo esame LIPAROTO ha indicato, quali testi in grado di confermare la sua versione dei fatti, l'Ispettore VALENZA e CASANOVA CIRO, **entrambi però lo hanno smentito negando ciò che ha riferito LIPAROTO stesso.**

La personalità mitomane del LIPAROTO FILIPPO trova così conferma nella tendenza di questi alla bugia, alla creazione fantastica di storie mai vissute.

Del resto, il LIPAROTO come detto non esitò ad accusare i fratelli PIRRONE se stesso dell'omicidio DI MAGGIO pur di accreditarsi come collaboratore di giustizia: **la Corte sul punto ha acquisito la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo a carico del LIPAROTO per calunnia e autocalunnia.**

TESTE CASANOVA CIRO

Ma, la prova della falsità della chiamata di correo fatta dal LIPAROTO a carico del NAVARRA, dalla quale è scaturita la sentenza di condanna all'ergastolo per cui è processo **trova definitiva conferma nella dichiarazione del teste CASANOVA CIRO.**

All'udienza del 24.01.2008 la Corte, dopo averne ammesso la testimonianza su richiesta del P.G., ha sentito il teste CASANOVA CIRO, detenuto presso la casa di reclusione di Sulmona dal 2005 fino al settembre del 2007, data in cui ha ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale.

Il teste assume un ruolo del tutto autonomo rispetto ai due blocchi probatori e costituisce da sé prova idonea a scardinare il giudicato, **giacchè nè smentisce l'elemento centrale dell'impianto accusatorio neutralizzando la dichiarazione di chiamata in correità fatta a suo tempo da LIPAROTO FILIPPO a danno del NAVARRA GASPARE.**

CASANOVA ha conosciuto il LIPAROTO presso la cucina del carcere di Sulmona ove lavorava: a dire dello stesso, con il LIPAROTO, che era in un'altra cella della medesima sezione, **vi era un buon rapporto di amicizia.**

Sui fatti causa, il CASANOVA ha riferito, di aver saputo direttamente dal LIPAROTO che gli era stato commissionato un furto, riferendo testualmente la conversazione intercorsa tra il medesimo ed il NAVARRA....*Casanova, vedi, in quella casa ci sono degli oggetti e c'è del denaro, io vado là soltanto perchè lui mi ha mandato per oggetti, che poi io ho fatto scappare il morto..... e lui aveva un rimorso, e l'ha raccontato di aver fatto prendere l'ergastolo ad una persona che gli aveva commissionato un furto e non un omicidio.*

Pag. 9 trascrizione udienza

CASANOVA non conosce NAVARRA, non sa nemmeno se è presente nell' aula d' udienze, lo conosce solo dal nome riportato sulla sua citazione quale teste; non è stato mai in Sicilia prima della sua audizione.

E purtuttavia, il CASANOVA è a conoscenza di molti particolari della vicenda; ed infatti, lo stesso ha riferito di aver appreso che il NAVARRA era stato tirato in ballo perchè il LIPAROTO pretendeva dei soldi per il suo mantenimento in carcere.

Ha aggiunto di essere a conoscenza che il LIPAROTO aveva confessato il suo peccato ad un prete, e di essere a conoscenza di una condanna del LIPAROTO per falsa testimonianza (si tratta della calunnia per le accuse false contro i fratelli PIRRONE).

Ma, se queste circostanze sono state ampiamente oggetto di dibattito processuale anche da parte degli altri testi, **v'è una circostanza mai entrata in questo processo processo che conosceva solo il LIPAROTO e nessun altro, e che risale al 1996.**

Invero, il teste ha riferito del mandato ricevuto da LIPAROTO per la commissione di un furto, dello strangolamento delle due persone e ha aggiunto che il LIPAROTO ha realizzato la chiamata di correo per omicidio solo..... **quando vedendosi attaccato dal P.M. che gli rappresentava la pena dell'ergastolo, vedendosi in precarie condizioni economiche pretendeva che il NAVARRA lo aiutasse.**

Al suo rifiuto ha tirato in ballo il NAVARRA non per il furto piuttosto per l'omicidio.

Il suo peccato era quello di aver fatto condannare una persona innocente.

Su domanda del Presidente, il CASANOVA ha aggiunto che *l'oggetto del furto commissionato dal NAVARRA era costituito da buoni fruttiferi, cambiali, cose del genere.*

Pag. 16 e 17 trascrizioni.

Su domanda del P.G., pag. 36, il CASANOVA ha ribadito la confidenza ricevuta dal LIPAROTO che nella circostanza si mise pure a piangere, il CASANOVA ha indicato pure le persone presenti nell'occorso. (MASCOLO, DE GIGLI, MONTESELLA e altri)

Il CASANOVA, secondo quanto riferisce lo stesso , fece oggetto di conversazione di tali fatti con BUONO ANTONINO e lo stesso GRASSO SALVATORE.

Ora, Contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. Requirente, evidentemente frutto di una non lettura delle dichiarazioni di CASANOVA, il LIPAROTO offre già un primo riscontro alle dichiarazioni del CASANOVA, che giova ribadirlo non è teste addotto dalla difesa, piuttosto dal P.G. su indicazione dello stesso LIPAROTO.

A Pag. 42 trascrizione udienza del 17.10.2007. Il LIPAROTO, dopo aver riferito alla Corte di avere parlato della questione NAVARRA esclusivamente con l'isp. VALENZA e con tale CASANOVA CIRO, ha indicato quest'ultimo come colui che lo avrebbe messo in guardia circa un tranello che gli stavano organizzando.

Il CASANOVA, pag. 25 udienza 24.01.2008, conferma tale circostanza chiarendo di aver chiesto al LIPAROTO se quello che si diceva in giro era un tranello o la verità, ed il LIPAROTO avrebbe confermato che si trattava della verità.

Queste le dichiarazioni di CASANOVA CIRO.

Orbene, l'attendibilità del CASANOVA CIRO è indubbia, e trova il suo riscontro definitivo nella circostanza riferita circa le pressioni subite dal LIPAROTO da parte del P.M. che procedeva all'interrogatorio del 26.09.1996, conoscenza questa da parte del CASANOVA altrimenti non spiegabile.

Giova ripetere cosa dice CASANOVA: a pag. 16 e 17 trascrizione udienza 24.01.2008, dopo aver detto che il LIPAROTO ha strangolato queste persone.....e

vedendosi attaccato dal P.M. che gli rappresentava l'ergastolo.....

Ed infatti a pag. 20 della trascrizione di quell'interrogatorio **il P.M. procedente**, dopo aver registrato le numerose contraddizioni e ritrattazione dell'interrogato, **dice testualmente:**

*La sua posizione è uguale, non cambia di una virgola le due persone ha ammazzato e due persone è stato contestato di aver ammazzato, solo che se dice la verità, in questo caso lo valutiamo meno gravemente, se dice bugie lo valutiamo come deve essere valutato uno che ammazza due persone.....
con l'ergastolo.*

Siamo di fronte ad una circostanza che il CASANOVA può avere appreso necessariamente dal LIPAROTO, e ciò conferma la genuinità della sua dichiarazione.

Il contenuto della testimonianza è tale da neutralizzare la chiamata di correo su cui si fonda la sentenza di condanna per cui è revisione.

AMBITO DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Gli elementi di prova introdotti e valutati offrono al giudizio di revisione un complesso probatorio **che si innesta su quanto già al patrimonio processuale.**

Invero, come detto, secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 26.09.2001, l'oggetto del giudizio di revisione si sostanzia **da un lato nell'accertamento della forza dimostrativa delle prove nuove** (scoperte o sopravvenute, non acquisite o semplicemente non valutate) **e dall'altro lato nel controllo che può assumere valenza falsificante delle prove già valutate**, così da pervenire ad una verifica complessiva dell'assetto probatorio oggetto di valutazione ai fini della sentenza di condanna ma sulla base delle specifiche acquisizioni del giudizio di revisione.

In tal modo una volta superato il vaglio dell'ammissibilità della richiesta per essersi correttamente qualificata nuova la prova *noviter reperta o noviter producta*, e per essersi ritenuta tale richiesta non manifestamente infondata, il giudice

della revisione ha il dovere/potere di **rivedere, ma solo alla luce del novum, le sequenze probatorie che hanno condotto il giudice della cognizione pronunciare la sentenza di condanna.**

In buona sostanza, una volta ritenuto legittimo il passaggio alla fase di merito, la valutazione della prova da parte del giudice non subisce limitazione di sorta, fino a ricostruire il fatto per cui è intervenuta condanna.

Coordinate ermeneutiche, quelle dettate dalle sezioni unite della Suprema Corte di legittimità, che, secondo la dottrina, fanno riacquistare al condannato **lo status di imputato**, in virtù del nuovo giudizio di impugnazione che attenzione è solo straordinario non eccezionale.

Orbene, la valutazione complessiva delle prove nuove acquisite al processo di revisione unitamente considerate a quelle già al patrimonio processuale offrono un quadro di assoluta falsità delle accuse mosse dal LIPAROTO a carico del NAVARRA GASPARE e al suo coinvolgimento nell'omicidio dei coniugi GARGAGLIANO.

Sul punto appare significativo rimarcare come, fra i "casi" in cui la revisione può essere richiesta, il più volte richiamato art. 630 annovera (lettera c) l'ipotesi in cui "dopo la condanna **sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631"., che a sua volta richiama espressamente gli artt. 529, 520 e 531 c.p.p.**

Si tratta come è evidente di una norma profondamente diversa nella sua valenza precettiva dall'art. 554, n. 3, del codice abrogato, che, a sua volta, indicava come condizione di ammissibilità della richiesta la sopravvenienza o la scoperta di "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, **rendevano evidente che il condannato doveva essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479**".

Va detto, però, che già l'orientamento giurisprudenziale, ma non solo, prevalente prima della nuova codificazione riteneva, sul presupposto che la **finalità dell'istituto è quella di predisporre un rimedio all'eventuale ingiustizia di una condanna inflitta per errore**, che la novità degli elementi di prova dovesse essere intesa in senso lato, assegnando valore esponenziale non solo all'insorgenza del fatto oggetto

di prova (*noviter reperta*), **ma anche alla sua produzione e valutazione (*noviter producta*)**.

Conseguentemente era irrilevante che la prova preesistesse alla sentenza di merito di cui si domandava la revisione e che la prova stessa non fosse stata acquisita per negligenza del giudice ovvero per la mancata deduzione - dovuta anche a dolo o colpa - della parte o del suo difensore.

Nella fattispecie, gli elementi emersi nel processo di merito e quelli nuovi introdotti in questo giudizio di revisione offrono un quadro del tutto contraddittorio sulla responsabilità del NAVARRA.

In particolare, appare smentita la causale del delitto ipotizzata nella sentenza, appare provata la determinazione del LIPAROTO alla chiamata di correo solo per accreditarsi i relativi benefici, appare falsa in ordine alla descrizione grafica dei titoli di credito della WORLD SERVICE, trova infine la sua ennesima ritrattazione attraverso i testi MATTARELLA, GRASSO e CASANOVA.

Per questi motivi si chiede a Codesta Corte di Appello ai sensi dell'art. 631 e dell'art. 530 c.p.p. , previa revoca della sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Palermo del 26.09.1999 e della successiva sentenza della Corte di Cassazione emessa il 6.7.2000, l'assoluzione di NAVARRA GASPARE per non aver commesso il fatto.

Caltanissetta, lì 11.07.2008

F.to Avv. Baldassare Lauria, Avv. Mimmo Turano

